


# GUIDA ALLE VIOLAZIONI E SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.




02

**GOLINUCCI**<sup>73°</sup>  
BROKER D'ASSICURAZIONI  
dal 1957 assicuriamo la vostra serenità.

LE GUIDE DI >>>

**ARAG**



Il Codice della Strada  
(che chiameremo CdS) è la legge  
di riferimento per i comportamenti  
che devono essere tenuti durante la  
circolazione stradale da parte di tutti noi

Contiene 240 articoli suddivisi in 6 Titoli (capitoli)  
che regolamentano tutto il settore della circolazione;  
la classificazione delle strade e dei veicoli, le modalità  
per l'ottenimento della patente di guida, le regole da  
osservare durante la circolazione stradale, le sanzioni  
che vengono applicate in caso di inosservanza delle  
regole stesse, i modi per fare ricorso ad una sanzione  
che riteniamo sbagliata.

In questa guida ci occuperemo delle regole  
fondamentali, dei requisiti per la guida di veicoli,  
delle regole di comportamento  
e delle sanzioni.

**ARAG**

## INDICE

<b>LIMITI DI VELOCITÀ</b>	<b>04</b>
<b>GUIDA IN STATO DI EBBREZZA</b>	<b>10</b>
<b>LA POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA</b>	<b>18</b>
<b>PRECEDENZA, STOP, SEMAFORO</b>	<b>19</b>
<b>SORPASSO</b>	<b>20</b>
<b>CASCO, CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA DEI BAMBINI</b>	<b>22</b>
<b>CELLULARE ALLA GUIDA</b>	<b>24</b>
<b>CIRCOLAZIONE SU AUTOSTRADE E SUPERSTRADE (EXTRAURBANE PRINCIPALI)</b>	<b>25</b>
<b>COMPORAMENTO DEI PEDONI E COMPORAMENTO NEI CONFRONTI DEI PEDONI</b>	<b>27</b>
<b>GUIDA SENZA PATENTE O CON PATENTE SCADUTA DI VALIDITÀ</b>	<b>31</b>
<b>ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA</b>	<b>34</b>

# Le principali regole di comportamento

## Limiti di velocità. (art.142 del CdS)

Il CdS ci indica fondamentalmente 4 limiti di velocità che non devono essere superati:



STRADE  
NEI CENTRI ABITATI



STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI  
(SUPERSTRADE) (90 km/h in caso di pioggia)



STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE  
("STATALI" E TANGENZIALI)



AUTOSTRAD  
(110 km/h in caso di pioggia)

\* 90 km/h per i neopatentati

\*\* 110 km/h per i neopatentati

## Le principali regole di comportamento

Questi limiti possono variare, in più o in meno, a seconda delle caratteristiche costruttive e funzionali delle diverse strade; in tal caso sono installati appositi segnali.

Alcuni veicoli inoltre hanno dei limiti specifici, come ad esempio i ciclomotori (che non possono superare i 45 km/h), gli autobus, i pullman o i camion di massa superiore a 3,5 tonnellate e inferiore a 12 tonnellate (che non possono superare gli 80 km/h fuori dei centri abitati e i 100 km/h sulle autostrade), ed altri (l'elenco completo si trova all'art. 142 comma 3).

Non si può ovviamente gareggiare in velocità (comma 5) ma nemmeno, e questo non tutti lo sanno, circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione (comma 6)

Chi supera i limiti massimi di velocità di non **oltre 10 km/h** dovrà pagare una sanzione da € 41 a € 173; per chi li supera di **oltre 10 ma non oltre 40 km/h** la sanzione sarà da € 173 a € 694.

Se il superamento della velocità massima consentita è di **oltre 40 ma non oltre 60 km/h** la sanzione sarà da € 543 a € 2.170 e ci sarà anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.



## Le principali regole di comportamento

Se invece si superasse il limite di velocità di **oltre 60 km/h** la sanzione pecuniaria sarebbe da € 845 a € 3.382 e la sospensione della patente andrebbe da sei a dodici mesi.

Potete leggere ogni maggior dettaglio su questo argomento nella **“Guida al ritiro, sospensione e revoca della patente”**.

Ecco lo specchietto riassuntivo di quanto abbiamo appena descritto.

### Tabella violazioni e sanzioni.

(art. 142 Cds)

comma 7	comma 8*	comma 9	comma 9 bis
Da 0 a 10	Oltre 10 non oltre 40	Oltre 40 non oltre 60	Oltre 60
€ 41 - € 173	€ 173 - € 694	€ 543 - € 2.170	€ 845 - € 3.382
	3 punti	6 punti	10 punti
		Sosp. patente 1- 3 mesi	Sosp. patente 6- 12 mesi

\*se la violazione è effettuata in centro abitato per due volte in un anno è prevista la sospensione della patente (da 15 a 30 giorni); in tal caso è aumentata anche la sanzione pecuniaria (che va da € 220 a € 880).

Come si vede dallo specchietto qui sopra, oltre alla “multa” (sanzione pecuniaria) e alla sospensione della patente c’è, in alcuni casi, anche la **decurtazione del punteggio della patente**.

### Cos'è il punteggio della patente?

Ogni patente ha in dotazione, al momento del primo rilascio, 20 punti (art. 126-bis CdS).

Alcune infrazioni al CdS hanno come effetto la decurtazione di questo punteggio iniziale. Nel verbale che certifica l'infrazione e che viene consegnato all'utente è descritta la quantità di punti che viene decurtata.

Ma l'effettiva decurtazione non avviene subito; essa diventa operativa decorso un certo tempo, circa due mesi, trascorsi i quali viene confermata con annotazione nel data base dell' "Anagrafe Nazionale Abilitati alla Guida", emanazione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile, detto **Mims**.

Ogni utente ha la possibilità di verificare, in ogni momento, lo stato aggiornato del proprio punteggio collegandosi all'apposito Portale, presente sul sito istituzionale [www.ilportaledellautomobilista.it](http://www.ilportaledellautomobilista.it) e registrandosi tramite il proprio Spid.

È possibile recuperare i punti persi frequentando appositi corsi organizzati da tutte le Autoscuole presenti sul territorio italiano.

**Nota bene: il Mims non è più obbligato ad inviare all'utente alcuna lettera di avviso della decurtazione punti; con l'avanzare della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione l'unico riferimento istituzionale è il Portale sopra menzionato, al quale è quindi necessario accedere per conoscere la propria situazione. Il Portale fornisce una serie di altre informazioni, quali, ad esempio, la data di scadenza della propria patente, della copertura di RCAuto o della revisione dei veicoli intestati a sé stessi.**

Le medesime informazioni sono consultabili anche tramite una App sul cellulare, anch'essa scaricabile tramite Spid; si chiama **"iPatente"** e la si può trovare su tutti i siti "Store" dei nostri smartphon

Potete leggere ogni maggior dettaglio e vedere la tabella con tutte le decurtazioni dei punti previste per ogni violazione nella **"Guida alla Patente a Punti e alle diverse tipologie di patente"**.



## Le principali regole di comportamento

È possibile fare ricorso (cioè opporsi) contro una sanzione ricevuta per eccesso di velocità. Si può contestare la violazione stessa, oppure solo l'importo della sanzione, la decurtazione del punteggio o la sospensione della patente.

Nel verbale stesso sono descritti i termini entro i quali potersi opporre (ed è sempre opportuno verificarli, perché possono variare); solitamente essi sono di 60 giorni dal ricevimento del verbale se ci si vuole rivolgere al **Prefetto** del luogo in cui è avvenuta la violazione (art. 203 CdS); 30 giorni dal ricevimento se ci si vuole rivolgere al **Giudice di Pace** (art. 204-bis CdS).

## La differenza tra i due Organi ai quali fare opposizione è la seguente:

### 1. PREFETTO

il **Prefetto** è l'Organo amministrativo di riferimento, gerarchicamente superiore, dell'autorità che è intervenuta (Vigili Urbani, Polizia Stradale...); il suo Ufficio è tenuto a riscontrare il ricorso entro 120 giorni dal ricevimento; se non accoglie il ricorso (cioè non lo ritiene fondato e conferma la correttezza dell'operato dell'autorità originariamente intervenuta) il Prefetto può ingiungere il pagamento dell'originaria sanzione aumentata fino al doppio. Se non riscontra il ricorso entro 120 giorni questo si considera accolto e l'utente non è tenuto a pagare la sanzione;

### 2. GIUDICE DI PACE

il **Giudice di Pace** è invece un Organo giurisdizionale, cioè un magistrato, che decide in via autonoma rispetto all'autorità che ha emesso il verbale, non ha termini cronologici predefiniti per verificare il ricorso (dipende dall'intasamento dei relativi Uffici) e se non accoglie il ricorso non deve necessariamente raddoppiare la sanzione, decidendo quindi in via discrezionale (secondo equità).



I motivi sui quali fondare un ricorso contro una sanzione di eccesso di velocità possono essere diversi: ad esempio il fatto che la postazione del controllo della velocità non fosse segnalata secondo quanto previsto dalla legge (almeno 400 metri prima nelle strade extraurbane, almeno 80 metri prima in centro urbano); oppure il fatto che il numero di punti decurtati è incoerente rispetto alla tabella; o il fatto che il periodo di sospensione della patente sia eccessivo rispetto a quanto previsto dal CdS; o ancora il fatto che la targhe segnalata come autrice della violazione non sia quella della propria vettura, o il fatto che non ci si trovasse in quel luogo in quella data.

### Permesso di guida giornaliero.

In caso di ritiro o sospensione della patente si può anche chiedere un **permesso di guida giornaliero per motivi di lavoro** (art. 218 CdS comma 2).

Per farlo è sufficiente presentare un'istanza al Prefetto, nella quale descrivere che è impossibile, o estremamente gravoso, per l'utente raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, oppure perché esistono motivi attinenti alla legge 104/1992 (disabilità o assistenza a familiari disabili).

L'istanza deve essere presentata entro 15 giorni dal verbale di ritiro della patente e **solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente**; il Prefetto può concedere un permesso giornaliero per determinate fasce orarie (sulla base delle motivate richieste del conducente) e comunque per non oltre tre ore al giorno.

Se il permesso viene concesso si ha un prolungamento del periodo originario di sospensione della patente, per un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso (ad esempio: se la sospensione della patente è di un mese e il permesso di guida viene concesso per due ore complessive al giorno, il periodo di sospensione aumenterà a un mese e 5 giorni).

#### **COSA SUCCEDDE SE SI GUIDA AL DI FUORI DELLE ORE DI PERMESSO?**

Attenzione: se si guida con la patente sospesa senza permesso (e quindi anche in orari diversi da quelli riportati nel permesso) e si viene fermati si rischia la revoca della patente. Potete leggere ogni maggior dettaglio sul permesso giornaliero di guida e sulla sospensione della patente nella "Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente".

# Guida in stato di ebbrezza. (art. 186 del CdS)

Il CdS vieta di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza sono molto alte e in alcuni casi, oltre alla sospensione della patente e alla decurtazione dei punti-patente, si rischia anche il procedimento penale (la guida in stato di ebbrezza oltre un certo limite infatti è un reato)

Prima di tutto: cosa vuol dire “stato di ebbrezza”?

L'**ebbrezza** consiste nell'annebbiamento delle facoltà mentali, provocato dall'assunzione di una eccessiva quantità di alcolici, che si manifesta in forma di esaltazione o di stordimento.

Nel CdS essa viene “misurata” secondo tre diversi stadi:

- quello generato dalla presenza nel sangue di una quantità di alcool tra 0,5 e 0,8 grammi per litro;
- tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
- oltre 1,5 grammi per litro.

Oltre i 2,5 grammi per litro si può parlare invece di **ubriachezza**, che consiste nella temporanea alterazione mentale conseguente ad intossicazione per abuso di alcool, si manifesta con il difetto della capacità di coscienza ed è quindi più grave dell'ebbrezza; tanto che l'ubriachezza è punibile secondo il Codice Penale (art. 688).

La differenza sostanziale però sta nel fatto che:

l'ebbrezza può non essere manifesta (cioè si può essere in stato di ebbrezza anche se non appaiono sintomi “esterni”) mentre l'ubriachezza è sempre manifesta, tanto che il Codice Penale così si esprime: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito.... omissis”.

Quindi l'art. 688 codice penale mira alla prevenzione dell'alcolismo ed alla tutela dell'ordine pubblico, mentre l'articolo 186 CdS **intende garantire la sicurezza sulle strade nonché l'incolumità di chi vi si trovasse a transitare.**

**Nota bene: il CdS punisce l'ebbrezza nel momento in cui ci si ponga in tale stato alla guida di veicoli, non quando non si è alla guida di veicoli.**

Visto che lo stato di ebbrezza può anche non essere manifesto (dopo aver bevuto due birre si è quasi sicuramente al di sopra di 0,5 g/l, ma non per questo si hanno necessariamente effetti esternamente evidenti) il metodo che le autorità hanno a disposizione per determinare se si è in stato di ebbrezza o meno è l'**alcoltest o etilometro**; esso consente di quantificare la quantità di alcool nel sangue.

## Le principali regole di comportamento

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito:

**A) con la sanzione da € 543 a € 2.170 se il valore di tasso alcolemico accertato va da 0,5 a 0,8 g/l; la sospensione della patente va da 3 a 6 mesi (comma 2 lettera a);**

**B) con la sanzione da € 800 a € 3.200 se il tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l; la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi (comma 2 lettera b);**


**C) con la sanzione da € 1.500 a € 6.000 se il tasso è oltre 1,5 g/l; la sospensione della patente va da 12 a 24 mesi (comma 2 lettera c).**

Per saperne di più: vedi la **“Guida al ritiro, sospensione e revoca della patente”**.

In tutti i casi c'è la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Per saperne di più: vedi la **“Guida alla Patente a Punti e alle diverse tipologie di patente”**.

Attenzione: nei casi B) e C) la sanzione non è solo amministrativa ma anche penale (il codice parla di ammenda e arresto, che sono sanzioni tipicamente penali); quindi, oltre al procedimento amministrativo di sospensione della patente, parte anche un procedimento penale, che si concluderà con un Decreto Penale di Condanna.



### Cos'è un Decreto penale di Condanna?

Quando il tasso alcolémico è superiore a 0,8 grammi per litro di sangue il CdS considera lo stato di ebbrezza come un **reato**; in tal caso quindi non interviene solo il Prefetto – che è, come già visto prima, un Organo solo amministrativo, ed emana la propria “Ordinanza”, nella quale stabilisce la durata della sospensione della patente – ma anche il Giudice Penale che, svolte le proprie indagini come Organo giurisdizionale, emana un **Decreto Penale di Condanna**.

Questo Decreto stabilisce (confermando, diminuendo o aumentando il periodo già prima deciso dal Prefetto) la **durata della sospensione della patente e la durata dell'arresto**; quest'ultimo, in caso di persona incensurata (che cioè non sia mai stata precedentemente condannata per altri reati), viene **tramutato in ammenda** (cosiddetta “sospensione condizionale della pena”), cioè in una sanzione pecuniaria determinata dal Giudice Penale oltre quella già prevista per la violazione dell'articolo in sé.

Per difendersi durante il procedimento penale, o opporsi al Decreto Penale di Condanna, è necessario farsi assistere da un avvocato penalista.



### Il Codice Unionale 68 – limitazione ZERO Alcool.

(art. 186/9ter CdS aggiunto dalla L.177/2024)

**Attenzione:** dopo la prima sanzione/condanna per guida in stato d'ebbrezza con tasso alcolemico rilevato pari o **superiore a 0,8 g/l** la patente non viene rilasciata se non dopo che sulla stessa, ad opera della Motorizzazione Civile, sia stato immesso il **Codice Unionale 68**.

Questo codice indica che l'intestatario di quella patente ha il **divieto assoluto di assumere bevande alcoliche** alla guida, quindi deve essere sempre in stato di **grado alcolemico pari a ZERO**, come qualsiasi neopatentato.

Il codice ha una **durata di due anni** in caso di violazione pregressa con grado alcolemico **superiore a 0,8 g/l** ma non **superiore a 1,5 g/l**; ha una **durata di tre anni** invece in caso di pregressa violazione con grado alcolemico **superiore a 1,5 g/l**.

In presenza del Codice 68 la guida con grado alcolemico superiore a zero ma **inferiore a 0,5 g/l** è sanzionata con la sospensione della patente **da 1 a 6 mesi** (art. 125/3ter CdS); con grado alcolemico pari o **superiore a 0,5 g/l** le sanzioni sono aumentate da 1/3 alla metà e la sospensione della patente segue quanto stabilito all'art. 186 come visto sopra.

---

### Il Codice Unionale 69 – obbligo del dispositivo Alcolock.

(art. 186/9ter CdS aggiunto dalla L.177/2024)

Il codice 68 è necessariamente accompagnato anche al **Codice 69**, che **impone di non potersi mettere alla guida su veicoli che non abbiano installato il dispositivo Alcolock**; tale dispositivo impedisce l'avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a ZERO.

In caso di guida senza questo dispositivo, o in caso di sua alterazione, manomissione o non funzionamento, c'è la sanzione pecuniaria da €316,00 a €1.276,00 e la sospensione della patente **da 1 a 6 mesi** (art. 125/3ter CdS).

## Le principali regole di comportamento

### Neopatentati, minori di anni 21, autotrasportatori (esercenti professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose).

(art. 186bis e 218ter CdS)

Questi conducenti hanno sempre l'obbligo di guida a **ZERO alcool**. In caso di guida con tasso alcolemico superiore a zero soggiacciono alla **"Sospensione breve della patente"** di giorni **7 o 15** (per saperne di più: vedi la **"Guida al ritiro, sospensione e revoca della patente"** [nel riquadro qui sotto](#)) e alla sanzione pecuniaria da €168 a €678, aumentate da un terzo alla metà in caso di guida con grado alcolemico pari o superiore a 0,5 g/l.

### Cos'è la Sospensione breve della patente?

Descritta nel Codice della Strada come **Sospensione della patente in relazione al punteggio** prevede, nei casi elencati dall'art. 218ter del CdS, la sospensione della patente con **procedura amministrativa semplificata** (a cura dell'autorità che interviene) per un periodo fisso di:

- **7 giorni** se, al momento dell'infrazione, il conducente ha **meno di 20 punti** ma più di 10 sulla patente;
- **15 giorni** se, al momento dell'infrazione, il conducente ha **meno di 10 punti**, ma più di zero.

➔ Per saperne di più: vedi la **"Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente"**.



Anche in caso di guida in stato di ebbrezza, così come abbiamo visto nel caso di eccesso di velocità, è possibile fare ricorso (cioè opporsi).

Gli Organi ai quali riferirsi, e i termini per farlo, sono i medesimi (Giudice di Pace o Prefetto) (203 e 204bis); se però c'è un procedimento penale in corso non si potrà fare altro che difendersi in quella sede.

### Alcune particolarità in caso di violazioni gravi del divieto di guidare in stato di ebbrezza.

- 1.** Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l assieme al decreto penale di condanna viene disposta anche la **confisca del veicolo** che si conduceva al momento dell'infrazione (la confisca comporta la perdita della proprietà del veicolo, che verrà acquisito dallo Stato e poi venduto all'asta); se il veicolo appartiene a persona diversa da chi lo conduceva non ci sarà la confisca, ma sarà **raddoppiata la durata della sospensione** della patente (art 186 comma 2 lettera c).
- 2.** Se si viene sanzionati per guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l per due volte in due anni la patente viene revocata (comma 2 lettera c).
- 3.** Se con un tasso alcolemico di oltre 1,5 g/l si provoca un incidente la patente viene revocata; se l'incidente è provocato da chi era in stato di ebbrezza al di sotto del tasso di 1,5 g/l non c'è la revoca, ma viene **raddoppiata la durata della sospensione** della patente e viene disposto il **fermo amministrativo** per 180 giorni (art 186 comma 2bis).
- 4.** Qualunque sia il tasso alcolemico, se ci si rifiuta di sottoporsi all'esame dell'etilometro, si viene sanzionati come se si fosse in stato di ebbrezza di oltre 1,5 g/l (art 186 comma 7).

→ Per saperne di più: vedi la **"Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente"**.

### Cos'è il Fermo amministrativo?

(Art. 214 Cds)

È un provvedimento con il quale viene vietata (interdetta) la circolazione ad un veicolo, il quale viene dato in consegna (custodia) al proprietario per il tempo stabilito.

Se si circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo il veicolo viene confiscato (**confisca**: se ne perde la proprietà, la quale passa allo Stato, che a sua volta può disporne la vendita all'asta) (Art. 213 e 214bis Cds).





### Lavori di pubblica utilità.

(186 comma 9bis)

Questa è una possibilità fornita dal Cds a chi sia stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Di cosa si tratta?

Si tratta di svolgere un'attività non retribuita a favore della collettività presso associazioni o enti di assistenza sociale o di volontariato, anche gestiti dai Comuni, Province o Regioni, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze, o nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, per un periodo corrispondente a quello della pena detentiva (anche tramutata in ammenda - ogni giorno di lavoro corrisponde a 250 euro di ammenda) irrogata nel Decreto penale di Condanna.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il Giudice **dispone la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente**, l'estinzione del reato e la revoca della confisca del veicolo eventualmente sequestrato.

L'adesione ai lavori di pubblica utilità può essere chiesta anche congiuntamente al permesso di guida giornaliero, di cui abbiamo parlato poco sopra, ma soltanto se il grado alcolemico registrato non sia superiore a 0,8 g/l.

I lavori di pubblica utilità non possono però essere chiesti, né quindi eseguiti, se il conducente in stato di ebbrezza abbia contestualmente provocato un incidente stradale.



# La posizione dei veicoli sulla carreggiata.

art 143 del Cds

I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera. Quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia (siano esse in una strada principale o secondaria, o in una superstrada o in un'autostrada) **si deve percorrere la corsia più libera a destra**, a meno che non si diversamente segnalato; le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Se non si rispetta questa regola la sanzione è da € 42 a € 173 e si ha la decurtazione di 4 punti patente (Art. 143 commi 1, 5, 11 e 12).

Chiunque **circola contromano** è soggetto alla sanzione da € 167 a € 665.

Se la circolazione contromano avviene in corrispondenza delle curve, **dei raccordi e in caso di limitata visibilità, o su una strada divisa in più carreggiate separate** la sanzione è da € 327 a € 1.308, ma si aggiunge anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la decurtazione di 10 punti (art. 143 comma 11 e 12 Cds).

Se la circolazione contromano avviene in situazioni diverse da quelle appena elencate si ha la "Sospensione breve della patente" di giorni 7 o 15 (art. 218ter Cds).

→ Per saperne di più: vedi la **"Guida al ritiro, sospensione o revoca della patente"**.

Se la circolazione contromano avviene in **autostrada** o sulle superstrade si ha la revoca della patente (art. 176 comma 22 Cds). Medesima sanzione per l'attraversamento dello spartitraffico.

Effettuare inversione di marcia in prossimità di curve, intersezioni o dossi, così come non segnalare la svolta comporta la sanzione pecuniaria da € 42 a € 344 (art 154/7 e 8) e la sospensione breve della patente di 7 o 15 giorni (art. 218ter Cds).



### Precedenza, stop, semaforo.

(art. 145 e 146 Cds)

La precedenza va data a chi proviene da destra, e in ogni caso in presenza di apposito segnale stradale.

È necessario arrestarsi in corrispondenza di apposito segnale di Stop, verticale o orizzontale.

La sanzione in caso di violazione di quanto sopra è da € 167 a € 665:

- si ha la **“Sospensione breve della patente”** di giorni 7 o 15 (art. 218ter Cds);
- si ha la sospensione della patente, da 1 a 3 mesi, se si commette questa violazione **due volte in due anni** (art. 145 Cds).

Vengono decurtati 5 punti in caso di mancata precedenza, e 6 punti in caso di mancato arresto allo Stop.

In caso di passaggio col rosso la sanzione va da € 167 a € 665 (art. 146 comma 3).

La decurtazione del punteggio è di 6 punti.

Si ha la **“Sospensione breve della patente”** di giorni 7 o 15 (art. 218ter Cds).

In caso di **due violazioni** in due anni c'è la **sospensione della patente da 1 a 3 mesi** (art. 146 comma 3bis).



## Le principali regole di comportamento

### Sorpasso.

(art. 148 CdS)

Il sorpasso è la manovra con la quale un veicolo supera un altro veicolo o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

Tale manovra va effettuata a **sinistra**; deve essere effettuata **a destra soltanto nei casi** in cui il veicolo da superare abbia segnalato l'intenzione e iniziato ad effettuare la manovra di svolta a sinistra.

Il conducente di un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità deve rallentare e mettersi da parte appena possibile per lasciare passare i veicoli che seguono, quando la larghezza o lo stato della carreggiata non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo.

Il sorpasso **non è consentito** in corrispondenza di **curve o dossi**, in ogni altro caso di **scarsa visibilità**, in corrispondenza di semafori o **incroci**, di **passaggi a livello**, e in ogni caso **quando espressamente vietato da apposito segnale stradale**; in questi casi è prevista la sanzione da **€167 a € 665**.

Il **sorpasso a destra e il sorpasso di tram**, quando non consentiti, comportano la sanzione da € 83 a € 332, la decurtazione di 5 punti e la **“Sospensione breve della patente”** di giorni 7 o 15 (art. 218ter CdS).



## Le principali regole di comportamento

Se questa violazione viene effettuata 2 volte in due anni c'è la sospensione della patente da 1 a 3 mesi (art. 148 comma 15).

È quindi prevista la **sospensione ordinaria** (non breve) della patente:

- **da 1 a 3 mesi** in tutti i casi di **recidiva biennale** per:
  - **sorpasso di bus fermi** per far scendere o salire senza che esista marciapiede o salvagente;
  - **sorpasso in curva o su dossi in unica carreggiata**;
  - **sorpasso di veicolo che ne stia già sorpassando un altro**;
  - **sorpasso di veicoli fermi o lenti o in colonna con invasione della corsia opposta**;
  - **sorpasso con semaforo o agenti**.
- **da 2 a 6 mesi** per sorpasso vietato da parte di **veicoli > 3,5t** con decurtazione di 10 punti e sanzione da € 327 a € 1.308.



**NEOPATENTATI:** se le violazioni di cui sopra sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della patente è da 3 a 6 mesi.

**VELOCIPEDI:** Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede (bicicletta) o di un monopattino elettrico è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza (1,5 metri) in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggianti e deviazioni da parte di questo tipo di veicoli.

Prima di effettuare il sorpasso di questi veicoli, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. **Chiunque viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione da € 167 a € 665 (comma 9bis) ed è prevista la "Sospensione breve della patente" di giorni 7 o 15 (art. 218ter CdS).**

# Casco, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta dei bambini.

(art. 171 e 172 Cds)

Durante la marcia i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli devono indossare (e tenere regolarmente allacciato) un **casco protettivo** conforme ai tipi omologati (Art. 171 Cds).

In caso di violazione di questo obbligo si ha la sanzione da € 83 a € 332 e la decurtazione di 5 punti patente.

Vi è inoltre la **sospensione breve della patente** di giorni 7 o 15 (art. 218ter Cds); oltre a ciò viene anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni.

Quando il mancato uso del casco riguarda un **trasportato**, anche maggiorenne, della violazione risponde anche il conducente.



Il conducente e i passeggeri dei veicoli privati hanno l'obbligo di utilizzare le **cinture di sicurezza** in qualsiasi situazione di marcia (Art. 172 Cds).

## Le principali regole di comportamento

I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono utilizzare un **seggiolino** o un **rialzino omologato**. Quando viaggiano sui taxi non hanno questo obbligo, ma devono occupare un sedile posteriore accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.

Quando si trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui sopra si ha l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Mims.

Il mancato utilizzo delle cinture comporta la sanzione da € 83 a € 332 e la **decurtazione di 5 punti patente**. Se il mancato uso riguarda un minore la sanzione (compresa la decurtazione dei punti) viene accollata al genitore presente sul veicolo o, in sua mancanza, al conducente.

Vi è la **sospensione breve della patente** di giorni 7 o 15 (art. 218ter CdS).

In caso di **ricidiva biennale**, cioè se si incorre nella violazione due volte in due anni c'è la sospensione ordinaria della patente da 15 giorni a 2 mesi.

Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare le cinture: le donne in stato di gravidanza e le persone affette da patologie particolari o che presentano condizioni fisiche controindicate ad detto utilizzo.



### Cellulare alla guida.

(ART. 173 CDS)

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ovvero di usare cuffie sonore.

È consentito l'uso di apparecchi vivavoce, o dotati di auricolare, che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani.

La sanzione va da € 250 a € 1.000 (da € 350 a € 1.400 in caso di due violazioni in un anno), la decurtazione è di 5 punti patente.

Si incorre inoltre nella **sospensione ordinaria della patente** da 15 giorni a 2 mesi (art. 173 comma 3bis CdS).

Se chi commette la violazione ha, al momento dell'infrazione, meno di 20 punti sulla patente si **aggiunge** la sospensione breve della patente di giorni 7 o 15 (art. 218ter CdS).

In caso di due violazioni in due anni c'è la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e la **decurtazione di 10 punti** patente.





# Circolazione su autostrade e superstrade (strade extraurbane principali).

(ART. 175 E 176 CDS)

Su questo tipo di strade **non possono circolare:**

- biciclette e ciclomotori;
- motocicli inferiori a 120 cc (cilindrata motore termico), o inferiori a 6 kw (potenza motore elettrico) che devono però essere condotti da un maggiorenne;
- veicoli non muniti di pneumatici – macchine agricole e operatrici;
- veicoli con carico disordinato – non opportunamente sistemato e fissato.

Gli **animali** possono circolare solo nelle aree di sosta; i **pedoni** possono circolare solo lungo le corsie d'emergenza fino al raggiungimento dei punti di richiesta soccorso (colonnine SOS), muniti di giubbotto e catarifrangente. Non si possono richiedere o concedere passaggi/autostop.

La sosta dei veicoli è consentita solo per emergenza nelle apposite **piazzole SOS per il tempo strettamente necessario e non oltre le tre ore** (di notte vanno utilizzate le 4 frecce e il triangolo), oppure nelle apposite aree di servizio o di parcheggio, per non più di 24 ore.

Le sanzioni per comportamenti contrari a quanto sopra vanno da € 42 a € 1.731 con **decurazione di punti da 2 a 4**.



## Le principali regole di comportamento

Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato:

- **invertire il senso di marcia;**
- **attraversare lo spartitraffico;**
- **guidare contromano;**
- **effettuare la retromarcia** (anche sulle corsie di emergenza);
- **circolare sulle corsie di emergenza** (se non per raggiungere le apposite piazzole di fermata di emergenza).

Si può transitare sulla corsia di emergenza **solo al fine di uscire dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso posto a 500 metri** dallo svincolo.

Le sanzioni per comportamenti contraria quanto sopra vanno da €87 a €1.731 con decurtazione dai 2 ai 10 punti.

C'è la **sospensione breve della patente** di giorni 7 o 15 (art. 218ter CdS) per i casi di:


- retromarcia su corsia di emergenza;
- mancato impegno della corsia di accelerazione e mancata precedenza in immissione;
- sosta su carreggiate, rampe e svincoli in assenza di emergenza;
- mancato utilizzo delle luci di posizione e 4 frecce/triangolo in caso di sosta di notte o in situazioni limitata visibilità.

C'è la **sospensione ordinaria della patente da 2 a 6 mesi** e la decurtazione di 10 punti in caso di circolazione sulla corsia d'emergenza.

C'è la **revoca della patente e la decurtazione di 10 punti** in caso di:

- inversione del senso di marcia;
- attraversamento dello spartitraffico;
- guida contromano.

La sanzione pecuniaria arriva fino a € 8.176 e c'è il fermo amministrativo del veicolo.



# Comportamento dei pedoni e comportamento nei confronti dei pedoni.

(ART. 191 CDS) (ART. 191 CDS)

Abbiamo riunito in questo paragrafo la descrizione dei comportamenti previsti dal Codice della Strada sia **dal punto di vista dei pedoni** che da quello dei **conducenti di veicoli nei confronti dei pedoni**, perché i due ambiti necessariamente coesistono, sebbene le sanzioni siano molto più gravi, comprensibilmente, nei confronti dei conducenti di veicoli; anche il pedone però ha i propri doveri di comportamento per evitare problemi nella circolazione.

Il necessario coesistere di detti comportamenti comporta spesso una difficoltà nel determinare le relative responsabilità in caso di incidente.

Per quanto riguarda eventuali conseguenze sulla patente di guida è naturale che esse possano verificarsi soltanto nei confronti dei conducenti, anche se il pedone sia patentato; regola generale è infatti che la patente possa venir coinvolta solo quando il suo possesso sia necessario in considerazione delle modalità in cui avviene la circolazione stradale, cioè quando si è alla guida di veicoli che per essere condotti necessitano appunto del possesso della patente di guida; in questa categoria non rientrano i velocipedi né i monopattini né la carrozzelle per gli invalidi... e tantomeno i pedoni.



### Regole di comportamento e sanzioni per i pedoni.

(ART. 190 CDS)



I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata **opposto al senso di marcia dei veicoli** in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.



I pedoni, per attraversare la carreggiata, **devono servirsi degli attraversamenti pedonali**, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, **con l'attenzione necessaria a evitare situazioni di pericolo per sé o per altri**.



È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.



È vietato ai pedoni **sostare o indugiare sulla carreggiata**, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.



I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona provvista di attraversamenti pedonali **devono dare la precedenza ai conducenti**.



È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando **anteriormente agli autobus**, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.



Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. **Le macchine per uso di persone con disabilità possono, altresì, circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili.**



La circolazione mediante **tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata** sulla carreggiata delle strade (ad eccezione di monopattini elettrici - cfr Art. 1 comma 75 Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per saperne di più vedi la **"Guida ai Monopattini elettrici"**).



È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.



Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 26,00 a euro 102,00.**



# Regole di comportamento e sanzioni per i conducenti nei confronti dei pedoni.

(ART. 191 CDS)



Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, **i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità.** I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'**articolo 190 comma 4.**



Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.



**I conducenti devono fermarsi** quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.



Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167,00 a euro 665,00 oltre alla decurtazione da 4 a 8 punti patente.

---

### ATTENZIONE:

con l'art. 218ter è stata introdotta la **Sospensione breve della patente** di 7 o 15 giorni per le violazioni dell'art. 191 di cui sopra.

---

# Guida senza patente o con patente scaduta di validità.

ART. 116 - 126 - 180 - 216 DEL CDS

Una cosa è guidare avendo conseguito la patente ma **senza averla con sé** (dimenticata a casa); un'altra è guidare **senza aver mai conseguito** la patente; un'altra ancora guidare con la patente **scaduta**.

## Senza averla con sé.

Nel primo caso (art. 180 Cds) si ha una sanzione pecuniaria **da € 43 a € 173**; l'Autorità intervenuta però ci chiederà di recarci, entro 30 giorni, alla caserma dei Carabinieri, o al posto di Polizia, o al comando dei Vigili del nostro Comune di residenza per dimostrare il possesso del documento di guida. Se entro tale termine non ci si presenta si subisce una ulteriore sanzione, **fino ad € 1.731**.

Vero è però anche che *l'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui sopra non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.*



## Le principali regole di comportamento

### Non avendola mai conseguita.

Il secondo caso, invece (guida senza aver mai conseguito la patente – art. 116 Cds) costituiva, fino a poco tempo fa, un reato, come tale punito con l'arresto.

Oggi la norma è stata depenalizzata, ma in compenso la **sanzione pecuniaria è molto elevata**, assestandosi in un range che va **da € 2.257 a € 9.032**; oltre a ciò viene anche disposto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

La sanzione ridiventa però penale (arresto fino a un anno) in caso di recidiva, ossia se si viene colti alla guida senza patente per due volte in due anni.



E cosa succede invece se si guida, con patente regolarmente acquisita e posseduta, un **veicolo per il quale quella patente però non è valida** (ad esempio se guidiamo un furgone o un camion di massa superiore a 3,5t con la patente B anziché la C)?

In questa evenienza la sanzione è **uguale a quella prevista per il caso di guida senza aver mai conseguito la patente** (quindi “multa” molto elevata e fermo amministrativo) tranne che nei seguenti casi particolari, nei quali invece si ha la sanzione **da € 1.021 a € 4.084** e la sospensione della patente da 4 a 8 mesi:

- 1) titolare di patente A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente A2;
- 2) titolare di patente A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente A;
- 3) titolare di patente B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente B, C o D.

➔ Per saperne di più: vedi la **“Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente”**.



### Con patente scaduta.

C'è poi il caso in cui si stia guidando con la patente, regolarmente acquisita, ma **scaduta di validità**.

Ogni tipologia di patente ha una scadenza (art. 126 cds); ad esempio la patente B, quella più diffusa, è valida per 10 anni dal momento del primo rilascio (per chi ha superato i 50 anni la scadenza è ogni 5 anni; per chi ha superato i 70 anni la scadenza è ogni 3 anni; dopo gli 80 anni la scadenza è ogni 2 anni).

Scaduto questo termine va rinnovata. **Il rinnovo consiste in una procedura burocratica che prevede una visita medica di controllo dei requisiti fisici.**

**Nota bene:** *il comma 8-ter, recentemente introdotto sub art. 126, stabilisce che qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell'esperimento di guida, la patente è revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova.*

Se si guida senza aver rinnovato la patente alla sua scadenza si ha la sanzione pecuniaria **da € 158 a € 638** e il ritiro della patente.

Ciò vuol dire che **non si potrà più guidare fino a quando non si sarà superata la visita medica di controllo e si sarà quindi riottenuta la patente per rinnovo.**

L'Autorità intervenuta depositerà la patente presso la Prefettura del luogo di residenza; una volta effettuata la visita e ottenuta la conferma della propria idoneità fisica alla guida, e quindi il rinnovo della propria "licenza di guida" si potrà recarsi in Motorizzazione Civile a ritirare la propria patente, rinnovata.

Cosa succede se si guida durante il periodo in cui la patente è ritirata per il motivo di cui sopra? La sanzione è da € 2.046 a € 8.186 (art. 216 Cds).

→ Per saperne di più: vedi la **"Guida alla patente a punti e alle diverse tipologie di patente"**.

# Adeguamento delle sanzioni pecuniarie del Codice della Strada.

(ART. 195 CDS)

Tutte le sanzioni pecuniarie previste del Codice della Strada, comprese quindi quelle che abbiamo visto nella presente guida, sono **aggiornate ogni due anni** in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Ricordiamo inoltre che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141 (velocità), 142 (limiti di velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza), 154 (cambiamento di direzione o di corsia), 174 (durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose), 176 (comportamenti sulle autostrade e strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali) sono **aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.**

## Le principali regole di comportamento

